

# Impianti fotovoltaici e diritto alla detrazione dell'Iva: sentenza della Corte di Giustizia Ue



VENERDÌ 21 GIUGNO 2013 09:19

Lo sfruttamento di un impianto Fv è "attività economica" ai fini Iva, con diritto alla detrazione, se avviene per ricavarne introiti stabili



Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico privato e connesso alla rete può far sorgere il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte. Tale diritto alla detrazione presuppone che l'impianto sia sfruttato per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia europea nella sentenza di ieri 20 giugno 2013, relativa alla causa C-219/12.

## La vicenda

Nel 2005 un cittadino austriaco ha installato sul tetto della sua abitazione un impianto fotovoltaico, privo di capacità di immagazzinamento. In base al contratto con la società, stipulato a tempo indeterminato, la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, è ceduta in rete.

Tali cessioni sono remunerate al prezzo di mercato e assoggettate all'Iva.

L'energia elettrica necessaria per le proprie esigenze domestiche è riacquistata allo stesso prezzo al quale l'energia elettrica prodotta dall'impianto è stata ceduta in rete.

Il cittadino ha chiesto all'autorità tributaria competente il rimborso dell'Iva da lui assolta al momento dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico. Il fisco ha però rifiutato il rimborso dell'imposta pagata a monte con la motivazione che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il proprietario non esercitava un'attività economica. Il cittadino ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria indipendente che l'ha accolto.

Adita dall'autorità tributaria, la Corte amministrativa austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Ue se, in base al diritto dell'Unione - sesta direttiva 77/388/CEE, modificata dalla direttiva 95/7/CE - rientri nella nozione di "attività economiche" lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e, dall'altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità.

## Quando lo sfruttamento di un impianto Fv è attività economica

Con la sentenza di ieri 20 giugno, la Corte di giustizia ha risposto affermativamente a tale questione. La Corte rileva che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico **costituisce un'«attività economica» se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità**. Orbene, la nozione di introiti dev'essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell'attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti.

Poiché nel caso esaminato l'impianto installato sulla casa produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, l'impianto viene sfruttato al fine di ricavarne introiti. Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità. **E' irrilevante al riguardo che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.**

## Detrazione dell'Iva

La Corte Ue ricorda, peraltro, che secondo la logica del sistema dell'Iva, il soggetto passivo può detrarre l'Iva che ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell'imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un'«attività economica».

**SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Impianti fotovoltaici e obblighi Iva" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAELCLIMA.com**

Share

12

Mi piace

Piace a 12 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

**Articoli correlati:**

20/06/2013 - Cassazione: niente procedura abilitativa semplificata (Pas) se l'impianto FV è stato frazionato

19/06/2013 - Confindustria: dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza una grande opportunità per l'Italia

18/06/2013 - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE, VADEMECUM PER GLI INGEGNERI

---